

Legge regionale 15 dicembre 1994, n.95

**Proroga del termine di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 6-9-1993, n. 67 - Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio**

ARTICOLO UNICO

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della L.R. 6-9-93, n. 67, erano titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché coloro che, alla stessa data, avevano prestato servizio negli ultimi 5 anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni in qualità di collaboratore familiare o sostituto del titolare della licenza o della autorizzazione, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo, possono presentare domanda scritta per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea con le modalità stabilite all'art. 4 della L.R. 67/93 entro il termine perentorio di 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti di cui all'art. 5, comma 2 e 4, della L.R. 6-9-93, n. 67, così come modificata dalla L.R. 8-2-1994 n. 18, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 6-9-1993, n. 67, nonché ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 4, della L.R. 8-2-1994 n. 18, sono valide, anche se incomplete, purché sia comunque dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 e 4 della L.R. 6-9-93, n. 67 così come modificata dalla L.R. 8-2-94 n. 18, non oltre il termine di cui al precedente primo comma.